

Dm Salute 9 giugno 2011

Attuazione della direttiva 2010/71/UE - Inclusione della sostanza metofluthrin nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce

 Parole chiave: **Sostanze pericolose** | **Autorizzazioni** | Pesticidi / Fitosanitari | Mercato / Commercio

[Altri documenti con le stesse parole chiave](#)

Testo vigente oggi 06/08/2013

Ministero della salute

Decreto 9 giugno 2011

(Gu 21 ottobre 2011 n. 246)

Attuazione della direttiva 2010/71/UE, recante modifica della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza metofluthrin nell'allegato I della direttiva

Il Ministro della salute

Vista la direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi" ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il metofluthrin come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce;

Considerato che la data di iscrizione del metofluthrin, per il tipo di prodotto 18, "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", è il 1° maggio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il metofluthrin, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto che la sostanza attiva metofluthrin non era in commercio alla data del 14 maggio 2000, pertanto non è rientrata nel programma di revisione decennale delle sostanze attive stabilite dal Regolamento 1451/2007/Ce;

Considerato, pertanto, che la sostanza attiva metofluthrin non risulta iscritta nell'allegato I del Regolamento 1451/2007/Ce, e va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualità di biocida;

Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, aventi come sostanza attiva il metofluthrin;

Decreta:

Articolo 1

1 Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della

sostanza metofluthrin nell'"Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi", di cui all'allegato I della direttiva 98/8/Ce. come modificato dalla direttiva 2010/71/UE della Commissione del 4 novembre 2010.

2 Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza metofluthrin è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce.

3 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo metofluthrin come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Articolo 2

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2011

Allegato

N.	Nome comune	Denominazione Iupac Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto
"36	Metofluthrin	Isomero RTZ 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil-(1R, 3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ci-clopropancarbossilato Numero Ce: n.p. Numero Cas: 240494-71-7 Somma di tutti gli isomeri: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarbossilato Numero Ce: n.p. Numero Cas: 240494-70-6	Il principio attivo è conforme ad entrambe le purezze minime seguenti: Isomero RTZ 754 g/kg Somma di tutti gli isomeri 930 g/kg	1° maggio 2011	Non pertinente	30 aprile 2021	18
Disposizioni specifiche (*)							
Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli							

Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione".

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'Allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione:
<http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>